



Sentenza n. 63/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del giudice Marcello Iacubino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37361/PM** del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad istanza di:

XX (XX), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Del Prete (PEC: f.delprete@pec.it), presso il cui studio in Manduria, Piazza Vittorio Emanuele II, 20, è elettivamente domiciliato;

contro

- **I.N.P.S.**, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale INPS in Bari alla Via Nicolò Putignani n. 108 (PEC: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);

- **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro p.t., Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, con sede in Roma in Viale dell'Esercito n. 186 – 00143, rappresentato e difeso ex art. 158, comma 1, c.g.c.

Oggetto: richiesta rideterminazione trattamento pensionistico privilegiato.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Visto il D. Lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile (“c.g.c.”).

Uditi, nella pubblica udienza del 21 marzo 2024, con l’assistenza del Segretario di udienza dott.ssa Caterina Di Palma, l’Avv. Francesco Del Prete per la parte ricorrente, l’Avv. Ilaria De Leonardis per l’INPS, la dott.ssa. Giuditta De Marzo per il Ministero della difesa, come da verbale.

Ritenuto e considerato in

FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio l’ex Secondo Capo della Marina Militare XX

ha censurato la Determina n. XX dell’INPS di Taranto del XX, chiedendo la rideterminazione della pensione, con applicazione del coefficiente di rivalutazione previsto dall’art. 67, DPR n. 1072/1973 (44%), nonché la corresponsione per intero

dell'indennità speciale prevista dall'art. 32 della L. 599/1954, i benefici di cui all'art. 18 della Legge n. 78/1983 (indennità di impiego operativo), i benefici c.dd. combattentistici previsti dalla Legge n. 336/1970 e i sei aumenti periodici di stipendio previsti dall'art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997, i benefici per il servizio addetti alle macchine (art. 19, c. 4, d.p.r. 1092/1973) e delle “maggiorazioni per l'impiego operativo di campagna (art. 17, l. 187/1976)”.

A tal fine premette che con verbale del XX modello BL/S n. XX della CMO di Taranto, è stato giudicato “...*Permanentemente non idoneo al servizio M.M. incondizionato. Idoneo alla riserva. Idoneo all'impiego nelle corrispondenti Aree Funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi della Legge n. 266/1999...*”. Ragon per cui con Decreto dell'XX delle competenti Direzioni Generali della Marina, dietro sua domanda presentata in data XX, è stato disposto il transito nelle corrispondenti Aree del personale civile del Ministero della Difesa, effettivamente avvenuto in data XX.

A decorrere dal XX gli è poi stata conferita, a seguito della domanda presentata il XX, la pensione diretta di privilegio, in cumulo con il trattamento stipendiale in godimento, a seguito del riconoscimento della dipendenza della dipendenza da causa di

servizio dell'infermità "*cervicoartrosi discopatica con protrusioni discali*" giusta parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio del XX, classificata dalla CMO di Taranto alla 8^a categoria della Tabella A da durare a vita.

Con varie istanze e diffide presentate nel XX e nel XX, ha sollecitato l'applicazione dei benefici sopradetti (anche chiedendo l'accesso al proprio fascicolo) sia al citato Ministero che all'INPS: il primo declinava la sua competenza; l'Istituto rispondeva che la competenza per l'applicazione dei benefici di cui all'art. 18, L. 78/1983 e di cui alla L. 336/1970 spettasse, invece, a *PREVIMIL*, rimanendo in capo all'Istituto solo la eventuale riliquidazione della pensione; per quanto riguarda sia la maggiorazione dei sei scatti che l'I.I.S., invece, l'INPS sosteneva che la prima non potesse applicarsi perché la pensione in questione era ed è in regime contributivo, riguardo alla seconda che l'emolumento fosse ormai da considerarsi conglobato nella pensione.

2. Si è costituito il Ministero della difesa eccependo di non essere competente alla determinazione ed alla concessione del trattamento pensionistico di privilegio, e di avere comunque espletato gli incombeni istruttori di sua competenza quanto alla compilazione della determina di anzianità di servizio ai sensi della Legge n. 78/1983 ss.mm. in data 17/10/2018 per l'attribuzione

dell'indennità di impiego operativo; della determinazione stipendiale n. XX del XX nonché del Modello PA04 corredato di copia del documento matricolare con nota in data XX.

Nel merito ha ritenuto corretta la determinazione n. XX dell'INPS ritenendo essere stata correttamente attribuita e calcolata la pensione privilegiata ai sensi dell'art. 67 comma 2 del DPR n. 1092/1973, ovvero in misura percentualistica con riferimento alla base stipendiale dell'ultima retribuzione percepita, calcolo più favorevole per l'istante destinatario di pensione normale in regime contributivo.

Riguardo, inoltre, ai benefici di cui alla Legge n. 336/1970, ha dedotto la spettanza unicamente a favore delle vittime del terrorismo e dei loro superstiti, essendo il relativo trattamento economico disciplinato da normativa speciale (la legge n. 206/2004), e la loro non applicabilità al personale militare che abbia partecipato a Missioni Militari di Pace nell'ambito del contingente ONU, come da giurisprudenza conforme e consolidata, anche del giudice delle leggi.

Circa, infine, i c.d. *sei scatti stipendiali* contemplati dall'art. 4 comma 1 del Decreto Legislativo n. 165/1997, il resistente Ministero ha dedotto trattarsi di aumenti stipendiali spettanti all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa

determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, ciò che è avvenuto nel caso di specie essendo il ricorrente cessato dal servizio permanente ai sensi dell'art. 923 comma 1 lett. h) del D. Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per transito a domanda nei ruoli civili dell'Amministrazione della difesa.

3. Ha resistito l'INPS eccependo l'infondatezza dell'avverso ricorso, evidenziando che il ricorrente è nella suddetta data transitato nei ruoli civili dell'amministrazione della Difesa a causa di una patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio, e ribadendo quanto dedotto in sede amministrativa per quanto riguarda l'applicazione dei benefici di cui all'art. 18, l. 78/1983 e quelli di cui alla l. 336/1970. In merito alla richiesta di attribuzione dell'i.i.s "per intero" sulla pensione, ne ha confermato l'intervenuto conglobamento nella pensione di cui non costituisce più voce autonoma in forza dell'art. 15 L. n. 724/1994.

4. All'udienza odierna il legale del ricorrente si è riportato al ricorso chiedendo la nomina di un CTU; l'Avv. Ilaria De Leonardis si è riportata alle deduzioni e conclusioni formulate negli atti scritti, la dott.ssa. Giuditta De Marzo per il Ministero ha insistito per il rigetto del ricorso.

La causa è quindi passata in decisione come da dispositivo – letto

in udienza – di seguito trascritto.

5. In via pregiudiziale, si ritiene legittimato passivo anche il resistente Ministero attesa la sua competenza a svolgere attività propedeutica alla liquidazione del trattamento pensionistico di privilegio.

Nel merito, vanno respinte in quanto infondate:

- la richiesta di applicazione dei benefici per il servizio addetti alle macchine di cui all'art. 19, c. 4, d.p.r. 1092/1973, in quanto dal PAO4 allegato dallo stesso ricorrente e dalla determinazione di liquidazione della pensione privilegiata dell'INPS (pag. 4 di 7, nella parte dedicata ai periodi di servizio dal 01.01.1996 in poi) risultano essere stati valorizzati ai fini pensionistici. Né il ricorrente è stato in grado di spiegare o motivare l'eventuale erroneità di tali attribuzioni in siffatto provvedimento;

- identicamente, la domanda inerente al riconoscimento delle *“maggiorazioni per l'impiego operativo di campagna (art. 17, l. 187/1976)”* di cui al punto 16 del ricorso (ove si afferma che *“non sono ancora state riconosciute”*), atteso che la determinazione di liquidazione della pensione privilegiata dell'INPS ne evidenzia (nella medesima parte di pag. 4) il riconoscimento senza che al riguardo il ricorrente abbia articolato specifiche censure di sorta;

- la richiesta di rideterminazione della misura della pensione privilegiata, sia perché generica sia perché il ricorrente si limita a richiamare l'art. 67 (Misura della pensione privilegiata dei militari) del Decreto Presidente della Repubblica 29/12/1973, n. 109 senza articolare alcuna doglianza specifica sul punto, neppure a seguito della risposta spiegata in via amministrativa dall'INPS in data XX; sia perché infondata in quanto dalla determinazione di liquidazione della pensione privilegiata prodotta dall'INPS emerge (cfr. pag. 6) il pagamento della medesima nella misura *percentualistica* del 30% correlata alla pensione di 8^a categoria ai sensi del comma 2 della precitata disposizione: al ricorrente non risulta applicabile il disposto di cui al comma 3 della medesima previsione in quanto questi, nel momento della concessione della pensione privilegiata, come si evince dalla stessa determinazione pensionistica, aveva maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale (anni 19 e 4 mesi), stabilita dall'art. 52 in una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo; mentre il metodo di determinazione che prevede l'aumento di un decimo di cui al comma 4 dell'art. 67 (c.d. *decimista*), avrebbe prodotto nel caso specifico un importo inferiore rispetto a quello ottenuto applicando il comma 2 (€ XX al posto di € XX liquidati). Il citato comma 4 prevede infatti che la

pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo “*se più favorevole*” rispetto al metodo di calcolo di cui al precedente comma 2;

- la domanda di valorizzazione dei benefici di cui alla legge n. 336 del 1970, sia perché generica sia perché non è dimostrata la sussistenza dei presupposti di legge per la relativa attribuzione, limitandosi sul punto il ricorrente ad asserire apoditticamente che tali benefici combattentistici gli spetterebbero “*visto l’espletato servizio*” (pag. 4 del ricorso), non indicando a quali dei soggetti di cui alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, art. 1, appartenga e, dunque, agli ex combattenti e, assimilati ad essi, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, vedove di guerra o per causa di guerra, nonché ai profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate; non senza considerare che, secondo Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sentenza 08/04/2010, n. 700, “*Il beneficio dell’anzianità convenzionale di cui all’art. 1, comma 1° della L. n. 336/1970 non può essere conservato in sede di determinazione del trattamento pensionistico*”; e che per Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, sentenza 15/12/2008, n. 943 “*I benefici di cui alla L. 24 maggio 1970 n. 336 sono riservati a categorie di destinatari espressamente indicati dalla legge stessa; pertanto essi non si applicano agli*

invalidi per causa di servizio, in mancanza di una parificazione giuridica permanente ed automatica tra mutilati ed invalidi di guerra ed invalidi per servizio, che non risulta operata dall'art. 1 della L. 15 luglio 1950 n. 539, nè dall'art. 5 della L. 3 aprile 1958 n. 474.”; idem TAR Puglia Lecce, Sez. II, 07/02/2007, n. 330 “I benefici economici di cui all'art. 2 della L. 24 maggio 1970, n. 336, la cui attribuzione è espressamente riferita ad eventi bellici, non possono essere corrisposti alle categorie di personale non espressamente previste dagli artt. 1 e 2 della citata L. n. 336/1970, tra le quali non rientrano i mutilati e gli invalidi per servizio (in tali sensi, Tar Palermo, sez. I, 11 febbraio 2003, n. 149)”.

Vanno viceversa accolte, in quanto fondate:

- la richiesta di corresponsione dell'indennità speciale prevista dall'art. 32 della L. 599/1954 (punto 4 del ricorso), spiegata in via amministrativa in data 16/09/2022, in quanto il ricorrente è cessato dal servizio per infermità dipendente da causa di servizio e la norma sembra correlare solo a tale presupposto la spettanza di tale beneficio;
- la richiesta di corresponsione per intero dell'I.I.S. sulla pensione di cui al punto 10 del ricorso, nonostante l'Inps ne deduca l'infondatezza “*stante l'intervenuto conglobamento della stessa nella pensione di cui non costituisce più voce autonoma in forza*

dell'art. 15 l. n. 724/1994". Sul punto, tuttavia, va ribadito, conformemente a precedenti di questa Corte che non è in vigore alcuna norma che imponga divieti di cumulare l'indennità integrativa concernente la pensione con qualsiasi altro emolumento afferente attività retribuita, di talché deve reputarsi sussistente il diritto del ricorrente a percepire l'I.I.S. in misura intera sulla sua pensione, con riferimento al periodo di contestuale svolgimento di attività retribuita presso la stessa Amministrazione presso i cui ruoli civili è transitato. A tale riguardo va ricordato che il quinto comma dell'art. 99 del D.P.R. 29.12.1973 n. 1092 prevedeva che *“la corresponsione della suddetta indennità (integrativa speciale) è sospesa nei confronti del titolare di pensione ... che presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso la Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, anche se svolgono attività lucrativa”*. Tale norma, sottoposta a scrutinio della Corte costituzionale, con sentenza n. 566/1989 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima in quanto, comportando una sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico, non stabilisce il limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata in relazione al quale tale decurtazione diventa operante. La Corte costituzionale, in altre due circostanze, ha dichiarato l'illegittimità di alcune disposizioni legislative della Regione Sicilia che prevedevano divieti di cumulo

di più indennità integrative speciali, analoghi a quello previsto dal quinto comma del citato art. 99 D.P.R. n. 1092/1973 (cfr. sent. n. 376 del 1994 e n. 516 del 2000). In questi casi la Corte ha osservato che un divieto generalizzato di cumulo di indennità di contingenza (o indennità equivalenti) è da considerarsi illegittimo dal punto di vista costituzionale quando, in presenza di diversi trattamenti a titolo di attività di servizio o di pensione, non sia previsto un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo, al di sotto del quale il divieto debba essere necessariamente escluso. Il legislatore, dopo l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale delle surriferite norme, non ha mai introdotto una disciplina che individuasse il limite di retribuzione al di là del quale potesse legittimamente operare la sospensione ovvero l'esclusione dell'indennità integrativa afferente al trattamento pensionistico. Allo stato attuale, quindi, nell'ordinamento giuridico è venuto meno il divieto di cumulare la pensione con il trattamento economico rinveniente da attività retribuita;

- la domanda inerente all'attribuzione dei 6 scatti stipendiali di cui all'art. 4 del D.lgs. n.165/97, richiesta dal ricorrente con domanda del XX. Sul punto, quanto alle osservazioni formulate dall'Amministrazione della difesa, va osservato che proprio

l'invocato art. 923 del d.lgs. 66/2010 (recante il Codice dell'Ordinamento Militare, c.d. C.O.M.) individua tra le cause di cessazione del rapporto di impiego militare quello dell'infermità, da ritenersi riferito all'ipotesi in esame in cui è intervenuta una declaratoria di inidoneità all'impiego militare, a cagione della quale è poi seguita la richiesta di transito nei ruoli civili (cfr. Corte dei conti Puglia, sent. n. 294/2023, n. 633/2022).

In conclusione, il ricorso in relazione ai riferiti capi di domanda va accolto e, per l'effetto, il ricorrente ha diritto: *(i)* a conseguire la rideterminazione del trattamento pensionistico con l'inclusione dei c.dd. sei scatti di cui all'art. 4 d.lgs. 165/1997, dell'I.I.S. in misura intera, nonché in aggiunta al trattamento di quiescenza a ricevere l'indennità speciale prevista dall'art. 32 della L. 599/1954; *(ii)* a percepire gli arretrati, costituiti, a partire dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico, dalla differenza tra il trattamento privilegiato come rideterminato e quanto già percepito a tale titolo, maggiorati, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali e nei limiti dell'eventuale importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

6. La regolazione delle spese legali tiene conto della soccombenza reciproca, ragion per cui se ne dispone la compensazione.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 21 marzo 2024.

Il Giudice

F.to digitalmente (Cons. Marcello Iacubino)

Depositata in Segreteria il 25/03/2024

L'assistente Amministrativo

F.to digitalmente dott.ssa Caterina Di Palma

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

F.to digitalmente (Cons. Marcello Iacubino)

In esecuzione del provvedimento del G.M, ai sensi dell'art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Bari, 25/03/2024

L'Assistente Amministrativo

F.to digitalmente dott.ssa Caterina Di Palma